



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visti il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota prot. 3727 del 18/02/2022 del Comune di Castelfidardo (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 678 del 18/02/2022) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per il complesso denominato "**Parco e Monumento della battaglia di Castelfidardo**" sito a Castelfidardo (AN), come di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro – Urbino, espresso con nota prot. 2557 del 07/03/2022 (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 916 del 08/03/2022) dal quale si rileva la **sussistenza dell'interesse storico-architettonico e artistico del complesso**, proponendo l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, per le motivazioni di cui all'allegata relazione storico – artistica - architettonica;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro – Urbino dal quale si rileva che "*L'immobile in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico diretto. Non si può tuttavia escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Sezione Archeologia della Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza.*"



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Visto il verbale della riunione n. 8 del 10/03/2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica positiva di interesse culturale del complesso di cui trattasi, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il complesso:

Denominazione	Parco e Monumento della battaglia di Castelfidardo
Comune	Castelfidardo
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via G. Donizzetti, snc
Distinto al C.F.	Fg. 12 Particelle: A – 370 graffata con 371
Distinto al C.T:	Foglio 12 partt. 62-95-97-98-99-100-103 e strada comunale del Cimitero compresa tra le partt. A-95-371 e le partt. 62-103
Confinante con	Foglio 12 partt. 8-49-B-58-63

presenta interesse storico-architettonico e artistico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e comma 4 lettera *f*) del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Il complesso denominato **“Parco e Monumento della battaglia di Castelfidardo”**, come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **è dichiarato di interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e comma 4 lettera *f*) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico-artistica - architettonica (all.1) e la planimetria catastale (all.2) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene; sarà poi trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura del Soprintendente ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Segretario Regionale
Dott. Carlo Russo